



COMUNE DI MONTECRESTESE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27.07.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE VP6 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI ART. 17 COMMI 5 E 7 L.R. N. 56/77 E S.M.I.-

Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale nonché dalla Legge n. 267 del 18 Agosto 2000 vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Montecrestese alle ore 19,00, si é riunito nella Sala consiliare del Municipio in frazione Chiesa in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

MIGUIDI DOTT.SSA SILVIA
MAZZOCCO GIANFRANCO
PINAREL STEFANO
TOGNINI ALEXANDRA
CAPITANI DIEGO
BENDOTTI DANIELA
CESPRINI MICHELA
TANFERANI ANGELO
PINAREL FABIO
CAVALLINI MAURO

Totali N.

Presente	Assente
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
	X
X	
	X
6	4

Presiede: Dott.ssa Miguidi Silvia Sindaca

Assiste : Dott. Izzo Vincenzo Segretario Comunale

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.-

Premesso:

-che il Comune di Montecrestese è dotato di:

- Progetto di variante sostanziale al P.R.G.C. vigente approvato con delibera G.R. n. 6-4150 del 30.10.2006;
- Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente approvata con delibera C.C. n° 27 del 28.09.2007;
- Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente approvata con delibera C.C. n° 46 del 15.12.2008;
- Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente approvata con delibera C.C. n° 12 del 20.03.2009;
- Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente approvata con delibera C.C. n°8 del 21.03.2012;
- Variante parziale n.5 al P.R.G.C.vigente approvata con delibera C.C. n. 30 del 21.10.2013.-
- Piano di Zonizzazione acustica approvato con delibera C.C. n.25 del 28/09/2005 pubblicata sul B.U.R. n.45 del 10/11/2005;

-che Il Comune di Montecrestese è dotato di un Piano di Zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n. 25 del 28/09/2005.

-che Il Regolamento Edilizio Comunale vigente è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 03/10/2000, pubblicato per estratto sul B.U.R. n.46 del 15/11/2000: successivamente sono state apportate le seguenti modifiche:

- modificato con delibera C.C. n. 16 del 18/05/2001, pubblicato per estratto sul B.U.R. n.35 del 29/08/2001
- modificato e riapprovato con delibera C.C. n. 13 del 30/05/2005, pubblicato per estratto sul B.U.R. n.26 del 30/06/2005
- modificato e riapprovato con delibera C.C. n. 6 del 17/03/2008, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 16 del 17/04/2008
- modificato con delibera C.C. n. 5 del 06/02/2009, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 9 del 05/03/2009
- modificato con delibera C.C. n.43 del 28/09/2009, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 46 del 19/11/2009
- modificato con delibera C.C. n. 9 del 05.04.2016, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 19 del 12.05.2016

-che non esiste il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.).n

-che il Comune di Montecrestese non ha ancora provveduto alla perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5 bis) della L.R. 56/77 s.m.i.

-che le modifiche introdotte in sede di approvazione del Piano Regolatore Generale e della Variante Sostanziale sono state recepite nei rispettivi strumenti urbanistici;

-che l'Amm.ne Com.le con deliberazione G.C. n. 60 del 26.05.2016 ha avviato la procedura per la redazione di una variante parziale ai sensi dell'art.17 5° comma della L.R. n.56/77 ;

Visti:

- il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. relativamente alla procedura di valutazione ambientale strategica ed in particolare l'art. 5 comma 1 lettere p (autorità competente), q (autorità procedente) ed r (proponente);

- la delibera della G. R. n. 12-8931 del 9/6/2008 pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12/06/2008 all'oggetto " primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi " ed in particolare l'aspetto riguardante i soggetti competenti in materia ambientale e l'autorità preposta alla V.A.S.;
- la L. R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. da ultimo modificata dalla Legge regionale n. 26 il 22 dicembre 2015, nonché le altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, nonché il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ed il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;
- l'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" che sostituisce, integrandolo, l'Allegato II alla D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica;
- la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 26.05.2016 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo al Responsabile del Servizio edilizia privata ed urbanistica all'avvio delle procedure per la redazione di una variante parziale allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n.56/77 e s.m.i., per le motivazioni in essa contenute;
- la delibera della Giunta Municipale n. 23 del 09/03/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato stabilito di:
 - 1) individuare nell'ambito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della Variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis. comma 4 della L.R. 56/77 quale **AUTORITÀ COMPETENTE**, coincidente con l'Amministrazione comunale, il Segretario Comunale Dott. Izzo Vincenzo;
 - 2) individuare nell'ambito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della Variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis. comma 4 della L.R. 56/77 quale **AUTORITÀ PROCEDENTE** il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Montecrestese geom. Romeggio Maurizio;
 - 3) individuare nell'ambito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della Variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis. comma 4 della L.R. 56/77 quale soggetto competente in materia ambientale le funzioni di **ORGANO TECNICO** all'Organo Tecnico Intercomunale costituito in convenzione presso l'Unione Montana Alta Ossola Comunale;
 - 4) avvalersi dell'Organo Tecnico individuato per il definitivo parere di assoggettabilità o esclusione dalla Variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis. comma 4 della L. R. n. 56/77;
 - 5) dare atto che l'Organo Tecnico Comunale si esprimerà relativamente alla Variante parziale in piena autonomia e responsabilità, sulla assoggettabilità della stessa alla VAS in base ai contributi dei soggetti da consultare e nel rispetto delle linee guida di cui alla l'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977;

- la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 146 del 11/08/2016 con la quale è stato affidato l'incarico urbanistico all'Arch. Luigi Bovio dello Studio Architetti Bovio e Gibroni di Domodossola;
- la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 147 del 11/08/2016 con la quale è stato affidato incarico professionale per la predisposizione dello studio tecnico-scientifico per la stesura del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., allo studio AFT di Ruschetti Monica di Omegna;
- la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 148 del 11/08/2016 con la quale è stato affidato incarico professionale indagini di carattere geologico tecnico al Dott. Geol. Massimo Ceccucci di Susa (TO)
- la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 149 del 11/08/2016 con la quale sono state affidate le funzioni di Organo Tecnico all'Organo Tecnico Intercomunale costituito in convenzione presso l'Unione Montana Alta Ossola Comunale;

Dato atto :

- che con deliberazione C.C. n. 11 del 24/03/2017 è stato adottato il progetto preliminare di :
“VARIANTE PARZIALE VP6 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL' ART. 17 COMMI 5-7 L.R. N. 56/1977 E S.M.I.- FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS CON CONTESTUALE ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE E SUA PUBBLICAZIONE”
- che con avviso pubblicato all'albo pretorio on line del Comune , prot. 1542 del 10/04/2017 si procedeva alla pubblicazione e deposito per 30 giorni consecutivi del progetto preliminare di variante parziale n.6 al P.R.G.C. vigente , unitamente alla relazione tecnica relativa al rapporto preliminare per le verifiche di assoggettabilità alla VAS;
- che nei termini non è pervenuta alcuna osservazione;
- che con nota del 10/04/2017 prot. 1545, al fine di attivare la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale prevista dall'allegato II della DGR 12-8931 del 09 giugno 2008 e della DGR 25-2977 del 29/02/2016 l'autorità competente ha provveduto a trasmettere gli atti ai sottoelencati enti:
-PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
-A.R.P.A. PIEMONTE
-A.S.L V. C. O.- SERVIZIO IGIENE e SANITA' PUBBLICA
- che nel termine di 30 giorni è pervenuto esclusivamente il contributo da parte di Arpa Piemonte prot. 39542 del 09/05/2017 ,ns protocollo del 09/05/2017 n. 1967/2017 e che anche successivamente alla scadenza del termine non sono pervenuti altri pareri.
-che l'Organo Tecnico , preso atto dei pareri e contributi tecnici pervenuti, ha deciso l'esclusione dalla fase di valutazione ambientale strategica della variante in oggetto , come da nota prot. 2801 del 22/06/2017 , a condizione che nelle successive fasi vengano tenute in considerazione le indicazioni e le prescrizioni in esso contenute e qui riportate:
*“Dal punto di vista geologico si ricorda che sulla base del DPCM 3274/20003 e della DGR della Regione Piemonte 19 gennaio 2010 n.11-13058 il Comune di Montecrestese è stato classificato in Categoria Simica 3, risulta pertanto caratterizzato da una sismicità con pericolosità definibile bassa e rientra nell'obbligo di osservanza delle procedure di cui ai punti 4), 5), 7) e 8) della deliberazione. In riferimento all'Ordinanza PCM 28 aprile 2006 n.3519, All.1b), il settore comunale considerato è soggetto, con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, ad una accelerazione sismica di (0,075-0,100) G riferita alla piastra rigida di base ($V_{s30} > 800\text{m/s}$ cat. A, punto 3.2.1. D.M. 14.09.2005).
Le caratterizzazioni geologiche, geotecniche, geomeccaniche e sismiche nonché le relative verifiche di stabilità locali e globali condotte preliminarmente, in corso d'opera e postume dovranno seguire le indicazioni delle vigenti Norme Tecniche delle Costruzioni di cui D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008, della Circolare 2 febbraio 2009 n.617 C.S.LL.PP.*

Il bacino estrattivo in esame ricade in un settore sottoposto a Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. 9 agosto 1989 n.45 e come tale dovrà essere considerato dal punto di vista tecnico ed amministrativo.

Urbanisticamente, facendo riferimento alla Carta della Zonizzazione ed all'Utilizzazione Urbanistica vigente, l'area del richiesto ampliamento estrattivo ricade in Classe IIC2 coincidente con un settore con pericolosità da contenuta e modesta per il quale le labili problematiche geologiche sono facilmente risolvibili con strategie e/o interventi operativi svolti a livello locale.

Si escludono a priori interventi di tipo estensivo, generalizzato.

Per quanto attiene l'aspetto delle problematiche di tipo geologico eventualmente riscontrabili durante la nuova fase estrattiva, si raccomanda essenzialmente di proseguire la nuova coltivazione sempre con l'utilizzo della tecnica meno cruenta del "Filo Diamantato" operando lungo piani triassiali così da rendere trascurabile il fenomeno vibratorio e ridurre la produzione degli scarti con la conformazione di fronti geometricamente ben profilati, ovvero stabili nel lungo termine.

Si rispettino sempre le buone tecniche e le prassi dell'arte mineraria nel quadro della normativa tecnica strettamente attinente la progettazione, l'esecuzione e la verifica delle operazioni estrattive.

- Che la fase di verifica di assoggettabilità, si è conclusa con l'emissione da parte dell'Autorità Competente della Determina n.114 del 28/06/2017 relativa all'esclusione della variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica, reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12 comma 5 del D. L.gs. n. 152/2006);
- - che a seguito del ricevimento dell'atto di esclusione, Arpa con nota 2017/B.B2.04.01423 ha formulato alcune osservazioni;
- - che la nota suddetta è stata inoltrata all'Organo Tecnico per richiesta di chiarimenti in merito;
- -che con nota in data 26/07/2017 qui pervenuta il 27/07/2017 al prot. n.3289 l'Organo Tecnico ha provveduto a formulare i necessari chiarimenti in merito;
- Che con determina n..135 del 27/07/2017 l'Autorità Competente ha provveduto ad integrare la determina n14/2017 , riconfermando l'esclusione della variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica;
-
- che con nota prot.1572 del 12/04/2017 il progetto preliminare di : "VARIANTE PARZIALE VP6 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL' ART. 17 COMMI 5-7 L.R. N. 56/1977 E S.M.I.- FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS CON CONTESTUALE ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE E SUA PUBBLICAZIONE" è stato trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per il prescritto parere di compatibilità ;
- che con Decreto n.49 de 23/05/2017 pervenuto in data 25/05/2017 prot. 2301 la Provincia del VCO ha espresso parere positivo in merito alla Variante in oggetto;

Visto che lo Studio Bovio-Gibroni ha presentato il progetto definitivo di variante parziale VP.6 al P.R.G.C. vigente, redatta ai sensi dell'art. 17, commi 5-7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. adeguandoli alle disposizioni sopravvenute come precedentemente indicato, costituita dai seguenti elaborati:

- TAV.P1/VP.6: ZONIZZAZIONE - 1:2000
- A/VP.6: RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- B/VP.6: RAFFRONTO PRGC VIGENTE/VP.6
- C/VP.6: VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLE SCELTE URBANISTICHE
CON IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
- D/VP6: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE N.T.A.

- RELAZIONE GEOLOGICA:

Dato atto che la variante in oggetto riveste interesse pubblico e che il fine della presente variante è quello di inserire nel PRGC le previsioni di ampliamento dell'area di una cava di beola ("La Beola di Monte") in località Croppola. Con l'occasione si provvede, da un lato, ad aggiornare il Piano inserendo in cartografia la parte di cava già in precedenza autorizzata, come meglio si vedrà più avanti e, dall'altro lato, a ricondurre alla destinazione agricola (aree boscate) una porzione di territorio classificata nel PRGC vigente come area a cava, ma che in realtà non è mai stata autorizzata e non si intende confermare.

Di dare atto che i contenuti della variante sono specificati negli elaborati di progetto sopracitati e vengono qui riassunti:

In sintesi, la presente variante parziale intende quindi modificare l'attuale perimetrazione dell'area per attività estrattive mediante:

- a) adeguamento del perimetro dell'area "Dvi2 - Aree per attività estrattiva - nuovo impianto" attraverso l'inserimento cartografico delle aree di cava già autorizzate (*Determina della Provincia del V.C.O. n. 665 del 04/05/2015*) e di quelle in ampliamento (*Progetto di Rinnovo ed ampliamento della Cava "La Beola di Monte" in Loc. Croppola* Lr 40/98 art. 12 e s.m.i. – Procedimento in corso).
Si prevede pertanto la modifica di destinazione d'uso:
 - da "Aree agricole" (art. 3.5.1. N.T.A.) ad "Aree per attività estrattiva - nuovo impianto - Dvi" (art. 2.3.4. N.T.A.) per una superficie pari a 4.560 mq.
 - da "Aree boscate" (art. 3.5.2. N.T.A.) ad "Aree per attività estrattiva - nuovo impianto - Dvi" (art. 2.3.4. N.T.A.) per una superficie pari a 7986 mq. di cui in ampliamento 499 mq;
- b) adeguamento del perimetro dell'area "Dvi1 - Aree per attività estrattiva nuovo impianto" al fine di escludere la porzione non oggetto di progetti di coltivazione mediante modifica di destinazione d'uso da: "Aree per attività estrattiva nuovo impianto" Dvi (art. 2.3.4. N.T.A.) ad "Aree Boscate" (art. 3.5.2. N.T.A.) per una superficie pari a 23.809 mq.

In riferimento alle aree oggetto di mutazione di destinazione d'uso da "Aree Boscate" ad "Aree per attività estrattiva - nuovo impianto - Dvi" si evidenzia che:

- parte di tali superfici (12.047 mq) risultano già autorizzate con *Determina della Provincia del V.C.O. n. 665 del 04/05/2015* con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VIA del progetto di rinnovo ed ampliamento della cava denominata "La Beola di Monte"
- La restante parte (499 mq) sono, allo stato attuale, oggetto di ampliamento dell'attività di cava in fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi della Lr 40/98 art. 12 e s.m.i.

Norme Tecniche di Attuazione

A seguito dell'accoglimento delle raccomandazioni contenute nel provvedimento di "Esclusione dall'assoggettabilità alla prosecuzione della procedura di VAS" : Sono state apportate modifiche e integrazioni alle N.T.A.

Viene modificato l'art. 3.3.1 inserendo le seguenti disposizioni particolari per l'area Dvi2:

"Dal punto di vista geologico si ricorda che sulla base del DPCM 3274/20003 e della DGR della Regione Piemonte 19 gennaio 2010 n.11-13058 il Comune di Montecrestese è stato

classificato in Categoria Sismica 3, risulta pertanto caratterizzato da una sismicità con pericolosità definibile bassa e rientra nell'obbligo di osservanza delle procedure di cui ai punti 4), 5), 7) e 8) della deliberazione. In riferimento all'Ordinanza PCM 28 aprile 2006 n.3519, All.1b), il settore comunale considerato è soggetto, con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, ad una accelerazione sismica di (0,075-0,100) G riferita alla piastra rigida di base ($V_{s30} > 800 \text{ m/s}$ cat. A, punto 3.2.1. D.M. 14.09.2005).

Le caratterizzazioni geologiche, geotecniche, geomeccaniche e sismiche nonché le relative verifiche di stabilità locali e globali condotte preliminarmente, in corso d'opera e postume dovranno seguire le indicazioni delle vigenti Norme Tecniche delle Costruzioni di cui D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008, della Circolare 2 febbraio 2009 n.617 C.S.LL.PP.

Il bacino estrattivo in esame ricade in un settore sottoposto a Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. 9 agosto 1989 n.45 e come tale dovrà essere considerato dal punto di vista tecnico ed amministrativo.

Urbanisticamente, facendo riferimento alla Carta della Zonizzazione ed all'Utilizzazione Urbanistica vigente, l'area del richiesto ampliamento estrattivo ricade in Classe IIC2 coincidente con un settore con pericolosità da contenuta e modesta per il quale le labili problematiche geologiche sono facilmente risolvibili con strategie e/o interventi operativi svolti a livello locale.

Si escludono a priori interventi di tipo estensivo, generalizzato.

Per quanto attiene l'aspetto delle problematiche di tipo geologico eventualmente riscontrabili durante la nuova fase estrattiva, si raccomanda essenzialmente di proseguire la nuova coltivazione sempre con l'utilizzo della tecnica meno cruenta del "Filo Diamantato" operando lungo piani triassiali così da rendere trascurabile il fenomeno vibratorio e ridurre la produzione degli scarti con la conformazione di fronti geometricamente ben profilati, ovvero stabili nel lungo termine.

Si rispettino sempre le buone tecniche e le prassi dell'arte mineraria nel quadro della normativa tecnica strettamente attinente la progettazione, l'esecuzione e la verifica delle operazioni estrattive.

Verifica parametri (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)

Con particolare riferimento all'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. , si riporta il seguente prospetto numerico relativo alla dimostrazione del rispetto dei parametri di cui al comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.

LUR (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.)	PARAMETRI (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)	Verifica Variante VP.6
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. c)	limite riduzione fino a 0,5 mq./abitante	Nessuna riduzione

Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. d)	limite incremento fino a 0,5 mq./abitante	Nessun incremento
Capacità insediativa residenziale art. 17, comma 5, lett. e)	limite incremento 4% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti	Nessun incremento
Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive art. 17, comma 5, lett. f)	limite incremento 6% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti (superfici territoriali o indici edificabilità)	Nessun incremento

Atteso che La variante in oggetto soddisfa altresì tutte le condizioni previste dal 5° e 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 (così come da ultimo sostituito dall'art. 34 della L.R. 3/2013); in particolare, essa:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con

popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Atteso che il Comune è dotato di piano di zonizzazione acustica approvato in via definitiva con deliberazione C.C. n. 25 del 28.09.2005 e che la variante in oggetto è compatibile con tale strumento.

Atteso che la presente variante parziale al P.R.G. con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni

Udita la relazione del Sindaco e dopo ampia discussione in merito;

Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 6 astenuti n. 0 contrari n. 0, resi nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto al voto;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione della presente delibera.

Di approvare la variante parziale VP6 al P.R.G.C. vigente, redatta ai sensi dell'art. 17, commi 5-7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i, costituita dai seguenti elaborati:

- TAV.P1/VP.6: ZONIZZAZIONE - 1:2000
- A/VP.6: RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- B/VP.6: RAFFRONTO PRGC VIGENTE/VP.6
- C/VP.6: VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLE SCELTE URBANISTICHE
CON IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
- D/VP6: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE N.T.A.
- RELAZIONE GEOLOGICA:

Di dare atto che non vengono allegate le tavole delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante in quanto trattandosi di lieve modifica della perimetrazione di aree di cava al di fuori delle aree urbanizzate non vi è alcuna modifica delle stesse;

Di dare e prendere atto che con l'emissione da parte dell'Autorità Competente delle Determine n.114 del 28/06/2017 e n. 135 del 27/07/2017 è stata disposta l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di Variante parziale n.VP.5 al P.R.G.C.vigente, redatta ai sensi dell' art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i, per le motivazioni

in premessa indicate e meglio precisate nei pareri dell'Organo Tecnico e nelle Determine di esclusione sopracitate che vengono allegate alla presente come parte integrante e sostanziale

Di dichiarare che il Comune è dotato di piano di zonizzazione acustica approvato in via definitiva con deliberazione C.C. n. 25 del 28.09.2005 e che la variante in oggetto è compatibile con tale strumento.-

Di dichiarare che la presente variante parziale al P.R.G. con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni

Di dichiarare La variante in oggetto soddisfa altresì tutte le condizioni previste dal 5° e 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in particolare, essa:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Di dare atto, come precisato in premessa e nei documenti tecnici come sopra approvati, che la presente variante non apporta alcuna variazione sulla quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22, ex art. 17, comma 5, lett. c/d), sulla capacità insediativa residenziale, ex art. 17, comma 5, lett. e), e neppure sulle superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico - ricettive, ex art. 17, comma 5, lett. f), Con particolare riferimento all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., si riporta il seguente prospetto numerico relativo alla dimostrazione del rispetto dei parametri di cui al comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.

LUR (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.)	PARAMETRI (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)	Verifica Variante VP.6
---	--	------------------------------

Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. c)	limite riduzione fino a 0,5 mq./abitante	Nessuna riduzione
Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 art. 17, comma 5, lett. d)	limite incremento fino a 0,5 mq./abitante	Nessun incremento
Capacità insediativa residenziale art. 17, comma 5, lett. e)	limite incremento 4% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti	Nessun incremento
Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive art. 17, comma 5, lett. f)	limite incremento 6% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti (superfici territoriali o indici edificabilità)	Nessun incremento

Di dare seguito ai successivi adempimenti previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i , ed all'invio alla Provincia ed alla Regione Piemonte;

Di dare atto che il presente provvedimento e gli allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVIA MIGUIDI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. IZZO VINCENZO

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. ROMEGGIO MAURIZIO



VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
OLIVA MARINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno - 4 AGO. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li - 4 AGO. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. IZZO VINCENZO

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li

L'INCARICATA DAL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 114 DEL 28/06/17

OGGETTO: REDAZIONE VARIANTE PARZIALE N.6 AL P.R.G.C VIGENTE , AI SENSI DELL'ART.17 QUINTO COMMA DELLA L.R. N.56/77 E S.M.I. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELL'ORGANO TECNICO.

L'AUTORITA' COMPETENTE

Visti:

- il D.L.gs n. 152/2006 e s.m.i. relativamente alla procedura di valutazione ambientale strategica ed in particolare l'art. 5 comma 1 lettere p (autorità competente), q (autorità procedente) ed r (proponente);
- la delibera della G. R. n. 12-8931 del 9/6/2008 pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12.06.2008 all'oggetto "primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi" ed in particolare l'aspetto riguardante i soggetti competenti in materia ambientale e l'autorità preposta alla V.A.S.;
- la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. da ultimo modificata dalla Legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015, nonché le altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, nonché il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ed il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;
- l'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" che sostituisce, integrandolo, l'Allegato II alla D.G.R 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica;

Premesso:

-che la suddetta normativa e da ultimo l'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 prevede che vengano individuati ed opportunamente distinti l'autorità competente e procedente dal soggetto competente in materia ambientale;

-che con deliberazione G.C. n. 23 del 09.03.2017, si è proceduto individuare nell'ambito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della Variante parziale n.6 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 i soggetti competenti come segue:

- **autorità competente**, coincidente con l'Amministrazione comunale, il Segretario Comunale Dott. Izzo Vincenzo.

- **autorità procedente** il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Montecrestese geom. Romeggio Maurizio.

- **organo tecnico** : per le motivazioni indicate nella delibera G.C. n.60 del 26/05/2016 e n. 23 del 09/03/2017 si è proceduto all'affidamento delle funzioni all'Organo Tecnico Intercomunale costituito presso l'Unione dei Comuni Montani Alta Ossola per le considerazioni sul documento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e per il definitivo parere di assoggettabilità o esclusione dalla Variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis. comma 4 della L.R. 56/77. L'Organo Tecnico Intercomunale si esprimerà relativamente alla Variante parziale in piena autonomia e responsabilità, sulla assoggettabilità della stessa alla VAS in base ai contributi dei soggetti da consultare e nel rispetto delle linee guida di cui alla DGR n.12-8931 del 09.06.2008 e dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale del 29.02.2016 n. 25.2977.

-che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2017 è stato adottato il progetto preliminare di : "VARIANTE PARZIALE VP6 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL' ART. 17 COMMI 5-7 L.R. N. 56/1977 E S.M.I.- FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS CON CONTESTUALE ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE E SUA PUBBLICAZIONE"

-che con nota del 10/04/2017 prot. 1545, al fine di attivare la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale prevista dall'allegato II della DGR 12-8931 del 09 giugno 2008 e della DGR 25-2977 del 29/02/2016 l'autorità competente ha provveduto a trasmettere gli atti ai sottolencati enti:

-PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

-A.R.P.A. PIEMONTE

-A.S.L. V. C. O.- SERVIZIO IGIENE e SANITA' PUBBLICA

Nel termine di 30 giorni è pervenuto esclusivamente il contributo da parte di Arpa Piemonte prot. 39542 del 09/05/2017, ns protocollo del 09/05/2017 n. 1967/2017 e che anche successivamente alla scadenza del termine non sono pervenuti altri pareri.

Considerato che:

- l'Organo Tecnico Comunale, preso atto dei pareri e contributi tecnici pervenuti, ha deciso l'esclusione dalla fase di valutazione ambientale strategica della variante in oggetto, come da nota prot. 2801 del 22/06/2017, a condizione che nelle successive fasi vengano tenute in considerazione le indicazioni e le prescrizioni in esso contenute;

"Dal punto di vista geologico si ricorda che sulla base del DPCM 3274/20003 e della DGR della Regione Piemonte 19 gennaio 2010 n.11-13058 il Comune di Montecrestese è stato classificato

in Categoria Sismica 3, risulta pertanto caratterizzato da una sismicità con pericolosità definibile bassa e rientra nell'obbligo di osservanza delle procedure di cui ai punti 4), 5), 7) e 8) della deliberazione. In riferimento all'Ordinanza PCM 28 aprile 2006 n.3519, All.1b), il settore comunale considerato è soggetto, con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, ad una accelerazione sismica di (0,075-0,100) G riferita alla piastra rigida di base ($V_s30 > 800\text{m/s}$ cat. A, punto 3.2.1. D.M. 14.09.2005).

Le caratterizzazioni geologiche, geotecniche, geomeccaniche e sismiche nonché le relative verifiche di stabilità locali e globali condotte preliminarmente, in corso d'opera e postume dovranno seguire le indicazioni delle vigenti Norme Tecniche delle Costruzioni di cui D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008, della Circolare 2 febbraio 2009 n.617 C.S.LL.PP.

Il bacino estrattivo in esame ricade in un settore sottoposto a Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. 9 agosto 1989 n.45 e come tale dovrà essere considerato dal punto di vista tecnico ed amministrativo.

Urbanisticamente, facendo riferimento alla Carta della Zonizzazione ed all'Utilizzazione Urbanistica vigente, l'area del richiesto ampliamento estrattivo ricade in Classe IIC2 coincidente con un settore con pericolosità da contenuta e modesta per il quale le labili problematiche geologiche sono facilmente risolvibili con strategie e/o interventi operativi svolti a livello locale. Si escludono a priori interventi di tipo estensivo, generalizzato.

Per quanto attiene l'aspetto delle problematiche di tipo geologico eventualmente riscontrabili durante la nuova fase estrattiva, si raccomanda essenzialmente di proseguire la nuova coltivazione sempre con l'utilizzo della tecnica meno cruenta del "Filo Diamantato" operando lungo piani triassiali così da rendere trascurabile il fenomeno vibratorio e ridurre la produzione degli scarti con la conformazione di fronti geometricamente ben profilati, ovvero stabili nel lungo termine.

Si rispettino sempre le buone tecniche e le prassi dell'arte mineraria nel quadro della normativa tecnica strettamente attinente la progettazione, l'esecuzione e la verifica delle operazioni estrattive.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla presa d'atto del verbale dell'Organo Tecnico prot. 2801 del 22/06/2017 e procedere all'esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della Variante Parziale VP6 al PRG vigente, ai sensi dell'art.17, c.5, della L.R. 56/77 e s.m.e i. - “

Visti, inoltre:

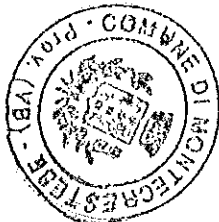
- il D.Lgs. 152/2006 e suoi decreti correttivi;
- la Legge Regionale 40/1998 e s.m.i.;
- la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e 29 febbraio 2016, n. 25-2977;
- la L.R. 56/1977 e s.m. e i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di prendere atto del verbale della riunione dell'Organo Tecnico del giugno 2017, pervenuto il 22/06/2017 prot. 2801, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante dello stesso, e di escludere, di conseguenza, dal processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) la Variante Parziale n. VP6 al PRG vigente, ai sensi dell'art.17, c.5, della L.R. 56/77 e s.m.e i. ;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale;
4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 della legge 213/2012.;

5. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo on line e contestualmente sul sito Web istituzionale, nella sezione Operazione trasparenza, Amministrazione aperta, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 26.06.2012 n. 8, convertito L. n. 134/2012.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORITA' COMPETENTE
(Izzo Dott. Vincenzo)



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

COMUNE di MONTECRESTESE

Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5 della l.r.
56/77 e s.m.i.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica con
contestuale adozione del Progetto Preliminare

(Dir. 2001/42/CE – D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. parte II – Titolo I –
D.G.R. n. 25-2977 in data 29.02.2016)

RELAZIONE DELL' ORGANO TECNICO COMUNALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA FASE DI VERIFICA VAS

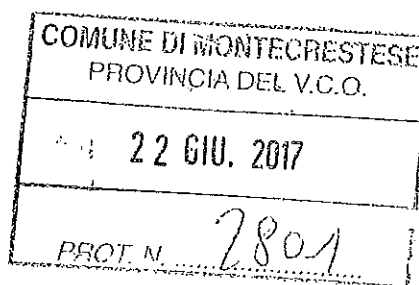
ADOTTATO CON

_____ N. _____ DEL _____

Organo Tecnico

Dott. Arch. Giorgio ARCHESSE

Dott. Geol. Giovanni BELLOTTI



Giugno 2017

27

Oggetto: Comune di Montecrestese – Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, 5° comma della l.r. 56/77 e s.m.i.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Dir. 2001/42/CE – D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. parte II – Titolo I – D.G.R. n. 25-2977 in data 29.02.2016) con contestuale adozione del Progetto Preliminare.

Relazione dell'Organo Tecnico Comunale finalizzata all'assunzione del provvedimento conclusivo della fase di verifica VAS.

Premesso:

- che, con il d.lgs 03.04.2006, n. 152, modificato ed integrato dal d.lgs 16.01.2008, n. 4, di recepimento ed attuazione delle Direttive 2001/42/CE del 27.06.2001, 85/337/CEE del 27.06.1985 come modificata ed integrata dalla Direttiva 97/11/CE dello 03.03.1997 e dalla Direttiva 2003/35/CE del 26.05.2003, è stata introdotta nella legislazione dello Stato Italiano la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con la condizioni di uno sviluppo sostenibile, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;

- che l'art. 11, comma 3, del d.lgs 152/2006, prevede che: *“la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.”*;

- che l'art. 5, lettere a), m), n), p), q), r), s) del d.lgs 152/2006 definisce: “verifica di assoggettabilità” la verifica attivata allo scopo di valutare se piani o programmi possano avere un impatto significativo sull'ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione ambientale strategica;

Atteso che

il Comune di Montecrestese, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla Ditta LA BEOLA DI MONTE S.R.L., propone di inserire nelle previsioni di PRGC l'ampliamento di una cava di beola denominata “La Beola di Monte”, in località Croppola, e parte di cava già autorizzata; riclassificare tra le “aree boscate” una porzione di cava mai autorizzata e che non intende confermare. Tutto è meglio dettagliato alla successiva voce “Contenuti della Variante al P.R.G.C.”

- Per poter realizzare quanto accennato si rende necessario ricorrere ad una Variante Parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della l.r. 56/77 e s.m.i. che risulta assoggettata alla verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); il Comune di Montecrestese ricorre alla consultazione degli Enti e Soggetti competenti in materia ambientale ai fini della decisione in merito all'assoggettamento e/o all'esclusione alle fase successiva di VAS;

- la decisione finale in merito in merito all'assoggettamento e/o all'esclusione della Variante urbanistica alla Valutazione Ambientale Strategica è in capo al soggetto titolato all'approvazione della Variante stessa e, quindi, al Comune di Montecrestese nel soggetto del suo Consiglio Comunale, il tutto in base quanto stabilito agli allegati 1 e 2 della D.G.R. n. 25-2977 in data 29.02.2016;

- la funzione di autorità preposta alla VAS dove essere assicurata dall'Amministrazione Comunale mediante il proprio Organo Tecnico istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. n.40/1998 e che, nel caso di Amministrazioni non dotate di proprio Organo Tecnico Ambientale, la stessa Amministrazione Comunale può avvalersi di altra struttura individuata dall'Ente come soggetto competente ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale della Variante di PRGC;

- il Comune di Montecrestese non disponendo di proprio organo tecnico ha dovuto avvalersi di altro

soggetto, specificamente individuato, facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni;

- il Comune di Montecrestese, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 09/03/2017, ha individuato quale Organo Tecnico di supporto all'Autorità Competente e Procedente l'Organo Tecnico Intercomunale costituito presso l'Unione Montana Alta Ossola e composto dal Dott. Arch. Giorgio Archesso e dal Dott. Geol. Giovanni Bellotti, ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/98;

- verificato, inoltre, che l'A.C. di Montecrestese, al fine di acquisire le valutazioni di merito, ha inviato, con nota prot. n. 1545 in data 10.04.2017, la documentazione afferente alla Variante di cui si tratta ai seguenti Enti e Soggetti con competenza ambientale:

- Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- ARPA Piemonte;
- ASL 14 VCO – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

I sottoscritti Dott. Arch. Giorgio Archesso e Dott. Geol. Giovanni Bellotti in qualità di Organo Tecnico istituito ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/98 in forza della Delibera di Giunta Municipale n. 23 del 09/03/2017, redigono il presente documento quale contributo all'Autorità Competente del Comune di Montecrestese, al fine di emettere il parere motivato di compatibilità ambientale, per la conclusione del procedimento di verifica di VAS, contestualmente all'adozione e/o approvazione della Variante.

Documentazione consultata

Al fine dell'espressione del parere è stata consultata la documentazione, trasmessa dal Comune di Montecrestese con prot. n. 2208 in data 22.05.2017, relativa all'oggetto, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 24.03.2017 e costituita da:

- DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS -VP6;
- TAV.P1/VP.6: ZONIZZAZIONE - 1:2000;
- A/VP.6: RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- B/VP.6: RAFFRONTO PRGC VIGENTE/VP.6;
- C/VP.6: VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLE SCELTE URBANISTICHE CON IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA;
- RELAZIONE GEOLOGICA.

Si è inoltre presa visione del contributo pervenuto da ARPA Piemonte, prot. 2017/B.B2.04.01423;

Normativa di riferimento: criteri e indicatori da valutare

- Direttiva Europea 2001/42/CE e relativi allegati concernente *"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*
- D. Lgs. N. 152/069 *"Norme in materia ambientale"*
- D. Lgs n. 4/08 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006"*
- D.Lgs n. 128/2010 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*
- L.R. 40/98 *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*
- D.G.R. n. 25 – 2977 in data 29.02.2016 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i."*

In particolare, la verifica di assoggettabilità deve avvenire sulla base dello schema informativo indicato

all'Allegato I del D.Lgs. 4/2008 "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12" dove si prevede di tener conto in particolare degli aspetti fondamentali del piano e delle caratteristiche degli impatti e delle aree interessate.

Situazione urbanistica

Il Comune di Montecrestese è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 6-4150 del 30 ottobre 2006.

Allo strumento urbanistico sono state apportate le seguenti Varianti (parziali ora 5°, già 7° comma art. 17 L.R. 56/77 s.m.i.):

- Variante Parziale n. 1 approvata con delibera C.C. n° 27 del 28.09.2007;
- Variante Parziale n. 2 approvata con delibera C.C. n° 46 del 15.12.2008;
- Variante Parziale n. 3 approvata con delibera C.C. n° 12 del 20.03.2009;
- Variante Parziale n. 4 approvata con delibera C.C. n° 8 del 21.03.2012;
- Variante Parziale n. 5 approvata con delibera C.C. n° 30 del 21.10.2013.

Il Comune è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n. 25 del 28/09/2005.

Il Regolamento Edilizio Comunale è stato approvato con D.C.C. n. 39 del 03/10/2000, pubblicato per estratto sul B.U.R. n.46 del 15/11/2000; successivamente sono state apportate modifiche con i seguenti provvedimenti:

- D.C.C. n. 16 del 18/05/2001, pubblicato per estratto sul B.U.R. n.35 del 29/08/2001;
- D.C.C. n. 13 del 30/05/2005, pubblicato per estratto sul B.U.R. n.26 del 30/06/2005;
- D.C.C. n. 6 del 17/03/2008, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 16 del 17/04/2008;
- D.C.C. n. 5 del 06/02/2009, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 9 del 05/03/2009;
- D.C.C. n.43 del 28/09/2009, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 46 del 19/11/2009;
- D.C.C. n. 9 del 05.04.2016, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 19 del 12.05.2016.

Il Comune non è dotato di Piano Urbano del Traffico (P.U.T.).

Il Comune di Montecrestese non si è dotato della perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5 bis) della L.R. 56/77 s.m.i.

Contenuti della Variante

A. Premesso che:

la Ditta "LA BEOLA DI MONTE S.R.L.", in riscontro alla propria istanza di rinnovo ed ampliamento della cava denominata "LA BEOLA DEL MONTE", conseguiva con D.D. n. 115 in data 27.08.2015 della Provincia del V.C.O. l'autorizzazione (comprensiva del giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con D.D. n. 665 in data 04.05.2015) alla coltivazione ai sensi della l.r. 69/78 con un ampliamento complessivo di circa mq 12.047;

nel 2016 la stessa Ditta "LA BEOLA DI MONTE S.R.L." ha presentato istanza per un ulteriore ampliamento dell'attività di coltivazione per circa mq 499 e che tale richiesta è allo stato attuale in fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi della l.r. 40/98 art. 12 e s.m.i. *Progetto di Rinnovo ed ampliamento della Cava "La Beola di Monte" in Località Croppola" Lr 40/98 art. 12 e s.m.i.*

Si rende quindi necessario il ricorso ad una Variante al PRGC che preveda sia il recepimento dell'area per attività estrattive già autorizzata, come sopra specificato, nel 2015 (ampliamento di circa 12.047 mq), sia l'inserimento del nuovo ampliamento di circa mq 499 in fase di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della l.r. 40/98.

B. L'A.C. intende inoltre modificare la destinazione d'uso di un'area di circa mq 23.809 che il Piano

prevede ad "Aree per attività estrattiva di nuovo impianto" (art. 2.3.4 NTA) e riclassificarla tra le "Aree boscate" (art. 3.5.2. NTA)

Per inserire nelle previsioni di PRGC tutto quanto sopra esposto, l'A.C. ricorre ad una Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5, con procedimento integrato della procedura urbanistica e di VAS, come disposto dalla DGR n. 25-2977 del 29.02.2016.

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Piano Territoriale Regionale (PTR) (approvato con D.C.R.n. 122-29783 del 21 luglio 2011)

Il PTR individua il territorio del Comune di Montecrestese nell'Ambito di Integrazione Territoriale "AIT n.1 Domodossola" per il quale sono stati individuati come tematismi strategici principali di rilevanza regionale quelli delle risorse e produzioni primarie e delle produzioni industriali e in minor misura anche se sempre di una certa rilevanza quello del turismo, della riqualificazione territoriale e quello della logistica. Per quanto concerne le strategie di rete l'area risulta interessata da interventi sulla mobilità (rete ferroviaria) e di ristrutturazione urbanistica delle aree dismesse di Domodossola. I sistemi produttivi locali sono caratterizzati dalla presenza di risorse forestali, estrattive e zootecniche.

Dalla valutazione degli elementi del P.T.R. con quelli della Variante in argomento non risultano contrasti evidenti; i contenuti della Variante attengono ad uno dei temi strategici individuati dalla pianificazione regionale per l'ambito di riferimento: le risorse e produzioni primarie.

L'ubicazione dell'attività di cava non risulta interessare aree soggette a pericolosità e rischio idrogeologico:

- nel Progetto IFFI "Inventario Fenomeni Franosi Italia", aggiornato al 2015 per la Regione Piemonte, non si rilevano fenomeni franosi l.s. nell'area d'intervento e/o nelle zone a questa geologicamente influenti. Baricentro del riquadro cartografico IFFI di coordinate: Xsup.445551-Ysup.5112662 e Xinf.450119 - Yinf.5110681.
- Nel Progetto PAI "Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Po", Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici, margine centro-orientale del Foglio 051 sez. I Domodossola sc, 1:25.000, non si rilevano fenomeni idraulici e/o idrogeologici nei confronti dell'area prevista.
- Nel PAI Aggiornato, Difesa del Suolo Regione Piemonte, non si rilevano nuove criticità nei confronti dell'area in oggetto. WebGis coordinate X 4477 - Y 511190 e nei contorni a questa significativi.
- Per quanto attiene la DIRETTIVA 2007/60CE-D.Lgs - 49/2010, nella CARTA DELLA PERICOLOSITA' DA ALLUVIONE sc. 1:25.000, TAV.051 NE estremo SE, non si rilevano criticità nei confronti del sito in esame e lungo l'adiacente settore montano.
- Dagli elaborati geologici cartografici relativi agli strumenti urbanistici comunali non si evincono criticità ostative nei confronti della richiesta operativa in oggetto.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) (D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015)

Il PPR inserisce il territorio del Comune di Montecrestese tre differenti ambiti di paesaggio:

- Ambito di paesaggio n. 3. "Valle Antigorio - che interessa le aree che si affacciano sulla Valle Antigorio costituite per lo più da superfici poste alle quote minori comprendenti le frazioni di Altoggio, Naviledo, Prata, Naviledo, Roledo e Montecrestese;
- Ambito di paesaggio n. 4. "Valle Isorno - che interessa la maggior parte del territorio comunale esterno ai nuclei frazionari principali interessanti i medi e alti versanti della Valle Isorno;
- Ambito di paesaggio n. 9. "Valle Ossola - che interessa superfici di fondovalle nel punto di immissione del Torrente Isorno nel Fiume Toce dove sono presenti le frazioni di Pontetto, Croppo e Roldo.

Le caratteristiche fondamentali nonché gli orientamenti strategici dei singoli ambiti sono indicati nelle relative schede d'Ambito che individua, come elementi caratterizzanti il territorio comunale di Montecrestese, le emergenze fisico naturalistiche: (i versanti e le forre, le coperture boschive, le aree di fondovalle, i prati e pascoli); le emergenze storico – culturali rappresentate dagli edifici di culto, dai caratteri compositivi tradizionali degli edifici, dal sistema delle coperture in "piode", dal sistema diffuso dei terrazzamenti per lo sfruttamento agricolo dei versanti, dal sistema delle cave.

Dall'analisi degli Indirizzi e Orientamenti Strategici, delle Componenti paesaggistiche, del Catalogo dei BB.PP., delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice con i contenuti della Variante, non risulta alcun contrasto evidente.

Piano Territoriale Provinciale (PTP)

Il Piano Territoriale Provinciale è stato adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 02.03.2009; ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della l. r. 56/77 e s.m.i. risultano scaduti i termini della salvaguardia.

Da un raffronto dei contenuti della Variante con le indicazioni della rete ecologica, degli aspetti infrastrutturali, delle aree sottoposte a tutela naturalistica non emergono criticità.

Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (DPAE)

In assenza del Piano Provinciale delle Attività estrattive (P.A.E.P.) si rende necessario e doveroso seguire le indicazioni generali fornite dal Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E) della Regione Piemonte, art.30 L.R. 44/2000.

In sintesi si individuano cinque tipologie di bacino minerario estrattivo nel Comparto del VCO. La "Cava della Beola del Monte" in località Groppale del Comune di Montecrestese VB ricade nel Bacino di Beura comprendente massimamente gli gneiss tabulari, Beole.

Tale documento, che getta gli indirizzi generali per lo sviluppo dei D.P.A.E., esprime concetti di armonizzazione fra lo svolgimento dell'attività estrattiva e tecnico-economiche con la tutela dell'ambiente lasciando inalterate le potenziali altre fruibilità territoriali. Il documento considera altresì importanti risvolti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti lapidei tanto per quelli di produzione di serie quanto per quelli prettamente artigianali ad alto indice di valore aggiunto.

Si dovrà pertanto, ovviamente per la metodica estrattiva considerata ed il litotipo in oggetto, adottare i principi fondamentali di questi indirizzi di armonizzazione.

Si evidenzia che dato il metodo di escavazione sin qui utilizzato dalla Ditta richiedente l'ampliamento, caratterizzato dall'impiego prevalente di filo diamantato per l'estrazione delle bancate dai fronti, questa ha di fatto ottimizzato la qualità, l'entità dell'estratto con indiscussi vantaggi per le lavorazioni derivate tanto industriali quanto artigianali nel massimo rispetto possibile degli equilibri geologico-morfologici e della qualità dell'ambiente circostante. Tale convinzione derivò dal sopralluogo svolto nel cantiere estrattivo della Ditta Cava Beola del Monte S.r.l. Il giorno 08/06/2017 alla presenza del Titolare Tecnico Sig. Lusetti.

PIANI SOTTO-ORDINATI

Piano di zonizzazione acustica

Dalla relazione di verifica di congruità delle scelte urbanistiche con il P. di Z. A., a corredo della Variante, non si rilevano accostamenti critici; le nuove previsioni risultano ricadere in ambiti idonei (Classe V e VI). Si evidenzia che una modesta porzione di area autorizzata - sulla quale al momento non è prevista alcuna attività di escavazione - risulti collocata alla classe IV (Aree di intensa attività umana).

Coerenza con la pianificazione dei comuni contermini

Non si ritiene possano verificarsi ricadute o interferenze sul territorio dei Comuni contermini determinate dalle scelte urbanistiche della Variante in questione.



Aspetti ambientali, criticità e possibili impatti. Valutazioni / Osservazioni degli Enti Competenti VAS.

Sulla base della tipologia della Variante e dei vincoli operanti sull'area in esame, come già detto in altra parte della Relazione, sono stati consultati i seguenti Enti/Soggetti Competenti:

- Provincia del V.C.O.
- ARPA Dipartimento Provinciale del VCO;
- ASL 14 del VCO.

Degli Enti/Soggetti sopra elencati ha provveduto a trasmettere il proprio contributo ARPA Dipartimento Provinciale VCO prot. 2017/B.B2.04.01423;

L'esclusione dalla valutazione ambientale strategica è stata subordinata agli approfondimenti delle tematiche ambientali di particolare interesse, conseguenti all'attuazione del Piano, quali, in sintesi:

- Atmosfera – in riferimento alla qualità dell'aria, la principale fonte di emissione è costituita dalle strutture dei nuclei abitati;
- Acque superficiali e sotterranee – l'area di cava non risulta interessata da lineazioni idrogeologiche degne di nota;
- Suolo e sottosuolo – l'area oggetto di variante, nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica a corredo del PRGC vigente è iscritta alla classe IIc2 – Pericolosità da bassa a media;
- Capacità d'uso dei suoli – l'area in questione appartiene alla classe VI di capacità d'uso del suolo – pascolo e bosco;
- Flora, fauna e biodiversità – l'area di variante, e il suo immediato intorno, è caratterizzata da boschi di latifoglie; dal punto di vista faunistico l'ambito osservato, seppur caratterizzato dalla presenza di infrastrutture, presenta un buon grado di naturalità che favorisce la presenza di mammiferi;
- Paesaggio – nell'ambito in argomento non si rilevano emergenze paesaggistiche significative al di fuori del vincolo di cui all'art. 142, lett. g) del D. Lgs 42/04
- Inquinamento acustico – le modifiche di destinazione d'uso introdotte dalla Variante appaiono coerenti con il P. di Z. A.
- Elettromagnetismo – le aree di cui si tratta risultano parzialmente interessate da linee di A.T.; tuttavia non hanno ricadute dirette sui contenuti della presente variante;
- Viabilità - le aree di intervento risultano servite da idonea viabilità.

Valutazioni in ordine alle problematiche di carattere geologico rilevate

L'area di cava oggetto di nuova richiesta, riguardante una superficie modesta di 499 mq., si sviluppa nell'immediata adiacenza meridionale di un'attuale coltivazione di Ortogneiss Tabulare e rappresenta la naturale evoluzione di quest'ultima.

L'attuale coltivazione, condotta a conformazione di "vasca", viene praticata con modalità estrattive massimamente conservatrici ai fini del recupero del materiale prodotto e pochissimo impattanti sotto l'aspetto vibratorio ed ambientale. L'abbattimento delle bancate viene infatti eseguito tramite tagli, lungo orditure tridimensionali, con filo diamantato. La stessa tecnica sarà utilizzata anche per la coltivazione della modesta area attigua oggetto di richiesta.

Dal punto di vista tecnico-operativo si rileva, dai fronti di scavo sin qui realizzati e dalla conformazione geometrica complessiva dell'intervento svolto, che le operazioni estrattive eseguite alla data odierna sono sempre state svolte con attenzione e precisione tecnica nel rispetto della buona prassi delle più avanzate metodiche dell'"Arte Mineraria".

Si rileva altresì che la coltivazione sin qui condotta e l'adiacente area oggetto di richiesta fanno parte integrante di una estesa bancata litoide sviluppata verso SSO completamente modellata dall'azione glaciale che, di fatto, ha ridotto lo spessore del preesistente cappellaccio d'alterazione.

La roccia in posto, caratterizzata da una tessitura scistosa compatta evidentissima, diretta secondo NNE-SSO

ca., e da una grana di dimensione media, risulta decisamente tenace e competente in quanto risulta massimamente costituita da minerali sialci a componente quarzoso-plagioclasica con presenza di muscovite. Quest'ultimo minerale contribuisce ad arricchire la lucentezza della roccia lungo i piani di "pioda". Commercialmente questo tipo litologico, contraddistinto da favorevole fissilità in lastre, viene definito "Beola Argentata" ed assume una buona importanza commerciale per le proprie qualità intrinseche e per la contenuta presenza sui mercati commerciali primari e secondari.

Lungo il banco gneissico affiorante si rilevano unicamente due principali sistemi giunti, ad andamento sub-verticale, con persistenza pluridecametrica e spaziatura reciproca d'ordine multidecametrico. Il grado di serraggio di questi elementi strutturali risulta medio, talora tendente all'apertura.

Si evidenzia che spazialmente il primo sistema di giunti, immergente a $N135^{\circ}-70^{\circ}$ in proiezione stereografica polare, risulta di maggior persistenza e coincide circa con le superfici scistose. Il secondo sistema, immergente a $N225^{\circ}-58^{\circ}$ in proiezione stereografica polare, risulta circa perpendicolare al precedente.

L'area di cava oggetto di richiesta insiste lungo un blando pendio modellato in roccia affiorante sensibilmente vergente a SSO che non presenta alcun deficit o problematiche di tipo gravitativo.

Nell'area oggetto di richiesta ed in quelle arealmente influenti non si rilevano alvei o tracce di corsi d'acqua maggiori o minori.

Le uniche acque eventualmente riguardanti il settore esaminato sono quelle piovane che correttamente sono di già opportunamente trattate e regimate.

Le coperture eluvio-colluviali poste ai margini dei fronti attuali e futuri assumono potenze verticali d'ordine metrico e pertanto non costituiscono problematiche importanti durante le possibili nuove attività estrattive.

Nel complesso la breve sintesi esposta chiarisce che la modesta area di ampliamento, oggetto della richiesta, è inserita in un giacimento di ortogneiss tabulare che presenta caratteristiche litotecniche e morfologiche mediamente buone tanto da risultare adeguatamente e favorevolmente coltivabile con le tecniche incruente usate in precedenza, sempre nel rispetto delle buone norme dell'arte mineraria senza l'insorgenza di problematiche insuperabili.

Nel quadro delle attività estrattive previste, unitamente alle buone caratteristiche dell'esteso corpo roccioso in oggetto, non si avranno interazioni negative fra le attività di cava richieste con l'ambiente naturale circostante che manterrà inalterate le proprie caratteristiche di rusticità e ruralità nel rispetto completo degli attuali equilibri gravitativi ed idrogeologici locali così da permettere la regolare fruizione delle aree circostanti.

Ogni tipo di ripristino ambientale a fine coltivazione, data l'estensione del giacimento esaminato si potrà considerare progressivo nel tempo, sarà pertanto possibile con l'armonizzazione fra le modificazioni antropiche prodotte e le condizioni ambientali naturali del settore montano circostante.

Conclusioni

- Vista la documentazione messa a disposizione dal Comune di Montecrestese;
- tenuto conto di quanto emerso in fase di consultazione degli Enti e/o Uffici competenti in materia ambientale nella fase di verifica della VAS;
- considerato che:
 - le previsioni della Variante risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione sovracomunale;
 - le analisi condotte sulle singole aree hanno escluso l'insorgenza di possibili impatti negativi significativi sul sistema agro forestale e sulla faunistica locale connessi con le previsioni di piano.
 - la Variante risulta essere quasi esclusivamente funzionale ai progetti per i quali è stata esperita la valutazione ai sensi della l.r. 40/98 (procedura di VIA) o è attualmente in fase di valutazione infatti:

la modifica di destinazione d'uso da "Aree Boscate" ad "Aree per attività estrattiva - nuovo impianto" e da "Aree agricole" ad "Aree per attività estrattiva - nuovo impianto" risulta per 12.047 mq già autorizzate con Determina della Provincia del V.C.O. n. 665 del 04/05/2015 con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VIA del progetto di rinnovo ed ampliamento della cava denominata "La Beola di Monte" e per 499 mq è attualmente in fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi della Lr 40/98 art. 12 e s.m.i.;

la modifica di destinazione d'uso da "Aree per attività estrattiva nuovo impianto" ad "Aree Boscate", non presenta elementi significativi in ordine all'insorgenza di eventuali impatti in quanto è identificativa dello stato di fatto;
 - le analisi e le valutazioni compiute in fase di valutazione, in seno alla procedura di VIA, consentono un maggior approfondimento delle tematiche ambientali e delle problematiche ad essa connesse nonché l'individuazione delle misure compensative e mitigative attinenti alle
 - singole opere;
 - gli Enti coinvolti nell'eventuale procedura di VAS sarebbero gli stessi che partecipano alla procedura di VIA.

Per quanto esposto l'Organo Tecnico Comunale ritiene di poter proporre:

L'ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

della Proposta tecnica di progetto preliminare della Variante strutturale al P.R.G.C. del Comune di Montecrestese, a condizione che nelle successive fasi vengano tenute in considerazione le indicazioni e le prescrizioni riportate di seguito al fine di garantire la compatibilità territoriale ed ambientale della proposta progettuale.

Dal punto di vista geologico si ricorda che sulla base del DPCM 3274/20003 e della DGR della Regione Piemonte 19 gennaio 2010 n.11-13058 il Comune di Montecrestese è stato classificato in Categoria Simica 3, risulta pertanto caratterizzato da una sismicità con pericolosità definibile bassa e rientra nell'obbligo di osservanza delle procedure di cui ai punti 4), 5), 7) e 8) della deliberazione. In riferimento all'Ordinanza PCM 28 aprile 2006 n.3519, All.1b), il settore comunale considerato è soggetto, con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, ad una accelerazione sismica di (0,075-0,100) G riferita alla piastra rigida di base ($V_{s30} > 800\text{m/s}$ cat. A, punto 3.2.1. D.M. 14.09.2005).

Le caratterizzazioni geologiche, geotecniche, geomeccaniche e sismiche nonché le relative verifiche di stabilità locali e globali condotte preliminarmente, in corso d'opera e postume dovranno seguire le

indicazioni delle vigenti Norme Tecniche delle Costruzioni di cui D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008, della Circolare 2 febbraio 2009 n.617 C.S.LL.PP.

Il bacino estrattivo in esame ricade in un settore sottoposto a Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. 9 agosto 1989 n.45 e come tale dovrà essere considerato dal punto di vista tecnico ed amministrativo.

Urbanisticamente, facendo riferimento alla Carta della Zonizzazione ed all'Utilizzazione Urbanistica vigente, l'area del richiesto ampliamento estrattivo ricade in Classe IIC2 coincidente con un settore con pericolosità da contenuta e modesta per il quale le labili problematiche geologiche sono facilmente risolvibili con strategie e/o interventi operativi svolti a livello locale.

Si escludono a priori interventi di tipo estensivo, generalizzato.

Per quanto attiene l'aspetto delle problematiche di tipo geologico eventualmente riscontrabili durante la nuova fase estrattiva, si raccomanda essenzialmente di proseguire la nuova coltivazione sempre con l'utilizzo della tecnica meno cruenta del "Filo Diamantato" operando lungo piani triassiali così da rendere trascurabile il fenomeno vibratorio e ridurre la produzione degli scarti con la conformazione di fronti geometricamente ben profilati, ovvero stabili nel lungo termine.

Si rispettino sempre le buone tecniche e le prassi dell'arte mineraria nel quadro della normativa tecnica strettamente attinente la progettazione, l'esecuzione e la verifica delle operazioni estrattive.

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

Dott. Arch. Giorgio ARCHESSO

Dott. Geol. Giovanni BELLOTTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal - 3 LUG. 2017

Li - 3 LUG. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Izzo Dott. Vincenzo)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, _____

L'incaricata dal Sindaco



COMUNE DI MONTECRESTESE

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 135
DEL 27/07/2017

OGGETTO : REDAZIONE VARIANTE PARZIALE N.6 AL P.R.G.C VIGENTE , AI SENSI DELL'ART.17 QUINTO COMMA DELLA L.R. N.56/77 E S.M.I. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELL'ORGANO TECNICO. INTEGRAZIONE DETERMINA N.114 DEL 28/06/2017

REDAZIONE VARIANTE PARZIALE N.6 AL P.R.G.C VIGENTE , AI SENSI DELL'ART.17 QUINTO COMMA DELLA L.R. N.56/77 E S.M.I. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELL'ORGANO TECNICO. INTEGRAZIONE DETERMINA N.114 DEL 28/06/2017

L'AUTORITA' COMPETENTE

Premesso:

-che con determina n.114 del 28/06/2017 l'Autorità competente ha deciso di:

- prendere atto del verbale della riunione dell'Organo Tecnico del giugno 2017, pervenuto il 22/06/2017 prot. 2801 e di escludere, di conseguenza, dal processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) la Variante Parziale n. VP6 al PRG vigente, ai sensi dell'art.17, c.5, della L.R. 56/77 e s.m.e i.;

- di trasmettere il provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale;
- che a seguito del ricevimento dell'atto di esclusione, Arpa con nota 2017/B.B2.04.01423 ha formulato alcune osservazioni;
- che la nota suddetta è stata inoltrata all'Organo Tecnico per richiesta di chiarimenti in merito;
- che con nota in data 26/07/2017 qui pervenuta il 27/07/2017 al prot. n.3289 l'Organo Tecnico ha provveduto a formulare i necessari chiarimenti in merito;
- che l'inciso della relazione dell'Organo tecnico del giugno 2017 che recita:

L'esclusione dalla valutazione ambientale strategica è stata subordinata agli approfondimenti delle tematiche ambientali di particolare interesse, conseguenti all'attuazione del Piano, quali, in sintesi:

☒ *Atmosfera – in riferimento alla qualità dell'aria, la principale fonte di emissione è costituita dalle strutture dei nuclei abitati;*

☒ *Acque superficiali e sotterranee – l'area di cava non risulta interessata da lineazioni idrogeologiche degne di nota;*

☒ *Suolo e sottosuolo – l'area oggetto di variante, nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica a corredo del PRGC vigente è ascritta alla classe IIc2 – Pericolosità da bassa a media;*

☒ *Capacità d'uso dei suoli – l'area in questione appartiene alla classe VI di capacità d'uso del suolo – pascolo e bosco;*

☒ *Flora, fauna e biodiversità – l'area di variante, e il suo immediato intorno, è caratterizzata da boschi di latifoglie; dal punto di vista faunistico l'ambito osservato, seppur caratterizzato dalla presenza di infrastrutture, presenta un buon grado di naturalità che favorisce la presenza di mammiferi;*

☒ *Paesaggio – nell'ambito in argomento non si rilevano emergenze paesaggistiche significative al di fuori del vincolo di cui all'art. 142, lett. g) del D. Lgs 42/04*

☒ *Inquinamento acustico – le modifiche di destinazione d'uso introdotte dalla Variante appaiono coerenti con il P. di Z. A.*

☒ *Elettromagnetismo – le aree di cui si tratta risultano parzialmente interessate da linee di A.T.; tuttavia non hanno ricadute dirette sui contenuti della presente variante;*

☒ *Viabilità - le aree di intervento risultano servite da idonea viabilità.*

non è attribuibile alla nota di Arpa ma a valutazioni correttamente effettuate dall'Organo Tecnico a supporto della decisione di esclusione dalla VAS

Visti, inoltre:

- il D.Lgs. 152/2006 e suoi decreti correttivi;
- la Legge Regionale 40/1998 e s.m.i.;
- la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e 29 febbraio 2016, n. 25-2977;



- la L.R. 56/1977 e s.m. e i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- la Determinazione n.114 del 28/06/2017;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di confermare i contenuti della Determinazione n.114 del 28/06/2017;
3. di prendere atto delle nuove osservazioni contenute nella nota dell'Organo Tecnico in data 26/07/2017 qui pervenuta il 27/07/2017 al prot. n.3289, allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante dello stesso, e di confermare l'esclusione, dal processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della Variante Parziale n. VP6 al PRG vigente, ai sensi dell'art.17, c.5, della L.R. 56/77 e s.m.e i. ;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale;
5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 della legge 213/2012.;
6. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo on line e contestualmente sul sito Web istituzionale, nella sezione Operazione trasparenza, Amministrazione aperta, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 26.06.2012 n. 8, convertito L. n. 134/2012.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AUTORITA' COMPETENTE

(Izzo Dott. Vincenzo)

All.ti:

-parere organo tecnico del 26/07/2017

31

STUDIO

Dott. Geol. Giovanni Bellotti
Via Rossini, 2
28845 Domodossola VB
e-mail bggeologo@yahoo.it
Partita IVA 00912140035
Tel. 0324 47210

STUDIO TECNICO

Arch. Giorgio Archesso
Corso Europa n.° 9
28922 Verbania - Pallanza
e-mail: giorgio.archesso@hotmail.it
Partita IVA 02350670036
Tel. 0323-501243

Domodossola-Verbania 26.07.2017

Spett.le
Amministrazione Comunale di
Montecrestese
municipio@comune.montecrestese.vb.it

I sottoscritti Arch. Giorgio Archesso e Dott. Geol. Giovanni Bellotti individuati da codesta Amministrazione, con D.G.M. n. 23 del 09/03/2017, quali O.T.C. a supporto dell'A.C. stessa in ordine alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante che prevede l'ampliamento della cava "La Beola di Monte", vista la nota prot. 2017/B.B2.04.01423 a firma della Dott.ssa Anna Maria Livraga, Dirigente Responsabile di ARPA Piemonte, Dipartimento Nord Est, sottopongono i seguenti rilievi in riscontro alla citata nota.

L'Agenzia ha inteso che l'inciso ripreso dalla nostra Relazione del Giugno 2017 "...ha provveduto a trasmettere il proprio contributo ARPA..." sia da attribuire all'Agenzia stessa; a causa di un refuso è stato messo un punto e virgola al posto del punto. Comunque neanche due punti che potessero attribuire ad ARPA la sintesi a supporto dell'esclusione, che invece è stato il risultato dell'esame della documentazione, dei contatti con i professionisti coinvolti nel progetto e dal sopralluogo effettuato.

Quindi non è da attribuire ad ARPA l'inciso sopra richiamato. La Variante propone anche un ampliamento dell'attività di coltivazione di circa 499 mq che, in base alle disposizioni della nuova legge regionale in materia, per ottenere l'autorizzazione necessita la conformità urbanistica. Sui contenuti della Variante gli Enti competenti in materia ambientale coinvolti, si erano già espressi in termini positivi nella procedura di VIA, prima di assoggettare la Variante stessa alla Verifica di VAS.

È appena il caso di rilevare che ARPA conclude il proprio contributo del 08.05.2017, in cui solleva anche quesiti procedurali che non competono all'A.C. di Montecrestese, con la frase di rito *"In ogni caso, ai sensi dell'art. 20, comma 7 (ora abrogato dall'art. 9 della L. 104/2017, n.d.r.) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS."*, tale specificazione è stata intesa dall'OTC come la possibilità di poter concludere il proprio lavoro senza condizionamenti, come è stato fatto.

I componenti dell'O.T.C., sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgono distinti saluti.

32